Il processo cartolare in Cassazione
(Roma 17 febbraio 2021, Corte di Cassazione – Aula virtuale Teams)

REPORT
a cura del dott. Vincenzo Galati
(*Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*)

In data 17 febbraio 2021, presso l'Aula virtuale Teams della Corte di Cassazione si è tenuto un incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo "*Il processo cartolare in Cassazione*".

Hanno presentato e moderato l'incontro i dott.ri Alessandra Bassi, Gianluigi Pratola, Antonio Corbo.

Dopo il saluto agli intervenuti ed ai relatori, ha illustrato i lavori il dott. **Gianluigi Pratola** porgendo, in particolare, i saluti al Presidente della Corte di cassazione albanese Sokol Sadushi segnalando come in Albania si stiano promuovendo riforme proprio sul processo cartolare.

E' stata segnalata l'impostazione prettamente penalistica dell'incontro del quale è stata, tuttavia, evidenziata anche la natura interdisciplinare nell'ottica di una valutazione dell'idoneità delle modifiche normative ad incidere sul complessivo sistema processuale "transitorio" di legittimità.

L'obiettivo dichiarato è stato quello di verificare lo stato dell'esperienza maturata per effetto delle modifiche normative introdotte nel più recente periodo, esplorando l'esistenza di spazi per una eventuale stabilizzazione del processo cartolare del quale occorre chiedersi quali possano essere i termini e le forme più idonee a contribuire all'efficienza del rito di legittimità.

In tale prospettiva si è cercato di offrire il contributo dei punti di vista di tutte le parti processuali e della dottrina.

Ha preso la parola il Presidente della Corte di cassazione **Pietro Curzio** che ha porto i ringraziamenti, rivolti, in particolare, al Presidente della Corte albanese.

Ha sottolineato la delicatezza del momento e l'utilità dello strumento del processo cartolare per aiutare l'Ufficio a superare le difficoltà aggravate dalla situazione epidemiologica.

Ricordate le tre criticità attuali del processo di cassazione:

le sopravvenienze, costituite, in media da circa 38.000 processi civili e 50.000 processi penali all'anno;

l'emergenza pandemica che ha reso il lavoro della Corte (Ufficio unico centrale nel quale prestano servizio molti magistrati che viaggiano da altri territori) decisamente più complesso;

la risalenza a circa dieci anni fa del progetto di processo telematico in cassazione senza che si fossero fatti significativi progressi.

La situazione venutasi a creare da un anno a questa parte ha imposto una significativa accelerazione a tale progetto, quanto meno per il settore civile.

Plurimi i fronti delle "crisi" da risolvere e sui quali sarebbe auspicabile intervenire.

Il primo riguarda l'individuazione di criteri maggiormente plausibili per la selezione dei processi che hanno valenza nomofilattica e quelli che ne sono privi nell'ambito della distinzione tra processi da avviare alla pubblica udienza e quelli da trattare in camera di consiglio.

Nel penale e nel civile le tecniche sono diverse, ma la "filosofia", ossia l'impostazione di fondo, è identica.

La seconda crisi, maggiormente legata alla contingenza attuale, è stata causata dalla situazione pandemica ed è stata affrontata con una legislazione emergenziale funzionale a non creare assembramenti, con l'introduzione della camera di consiglio da remoto, la generalizzazione del processo a porte chiuse, la trasformazione delle udienze pubbliche in camerali, salvo che le parti non chiedano la pubblicità.

Si tratta di strumenti che hanno consentito di assicurare una certa continuità al lavoro della Corte senza una drastica riduzione della sua produttività.

E' stato così consentito alle Sezioni civili di chiudere l'anno con la definizione di 30.075 processi e di continuare a garantire a quelle penali gli ordinari tempi di decisione al di sotto di un anno.

Il Presidente ha segnalato le criticità del sistema delineato dal legislatore evidenziando come anche solo poche richieste di udienza pubblica rendano necessaria la trattazione in presenza con conseguente allungamento dei tempi di trattazione anche in camera di consiglio.

Non secondaria la difficoltà per la Procura Generale di trasformare le discussioni orali in note scritte.

Circa le prospettive future e la situazione successiva alla fine della fase emergenziale, a parere del Presidente occorre abbandonare le modalità di trattazione previste per il periodo attuale.

L'auspicio è quello di una semplificazione ulteriore del processo di cassazione che contempli l'adozione di due soli moduli: uno per l'udienza pubblica ed uno per quella camerale senza il processo cartolare che costituisce una complicazione.

In tale prospettiva sarebbe necessario che il legislatore "asciugasse" le norme processuali del processo in cassazione garantendone una maggiore razionalizzazione per assicurare la massima attenzione ed il più ampio

contraddittorio, specie nelle cause di rilievo nomofilattico, con le fisiologiche differenze tra civile e penale.

Si è evocata, a tale proposito, l'immagine della Corte di cassazione come luogo in cui ci reca a trattare i processi, a discutere in presenza delle questioni da decidere e non come un "non luogo" nel quale si opera a distanza, senza alcuna forma di contatto fisico e visivo nell'aula di udienza.

Ha preso la parola la dott.ssa **Alessandra Bassi** che ha presentato la dott.ssa **Margherita Cassano**, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, alla quale è stato chiesto di fornire una prima lettura delle disposizioni sul giudizio cartolare di cassazione, anche allo scopo, eventuale, di gestire la "bulimia" dei ricorsi e di offrire la propria riflessione in ordine alla possibilità, anche per il processo penale di legittimità, di adottare la duplicità di riti propria del civile distinguendo, così, le cause con valore nomofilattico da quelle che tale valore non hanno.

Nell'introdurre la relatrice, la dott.ssa Bassi ha evidenziato due temi dibattuti nelle Sezioni: l'opportunità che l'opzione tra rito scritto ed orale venga dalla sola scelta del difensore entro 25 giorni prima dell'udienza con conseguente incertezza e difficoltà organizzative del lavoro con problemi nella gestione anche degli assembramenti; la possibilità di produrre memorie e motivi nuovi anche nel caso di rito cartolare ex art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020 estendendo l'art. 611 cod. proc. pen. che, nella prassi, viene applicato consentendo alle difese di produrre memorie o controrepliche alle conclusioni del Procuratore Generale.

Il Presidente Cassano che ha dapprima ringraziato il Presidente della Corte albanese e la Struttura di formazione per l'organizzazione dell'incontro.

Ha evidenziato la tendenza, propria del legislatore, volta a prorogare la legislazione emergenziale che rischia di diventare un modello "a regime" senza un preventivo confronto tra gli attori del processo e la dottrina che non ha adeguatamente valutato quella tipologia di processo ed, in particolare, la coerenza del rito con il sistema complessivo processuale.

Da qui l'insorgenza di un primo problema che risiede nella scelta dell'atteggiamento che l'interprete deve avere davanti a questo fenomeno.

Tale atteggiamento non può essere di totale rifiuto in quanto il rischio è quello del ritardo dei giuristi rispetto alle scelte inevitabili del legislatore al quale va sottoposta una riflessione comune dei magistrati, degli avvocati e della dottrina, con la conseguenza che le scelte adottate potrebbero esitare in soluzioni scoordinate fonti di ulteriori ritardi e malfunzionamenti.

Occorre, infatti, ricordare che al centro del rito ci sono i valori di rilievo costituzionale quali il contraddittorio, il diritto di difesa, il giusto processo legislativamente regolato.

Ricade su ognuno degli operatori un dovere morale di dialogo reciproco per superare un atteggiamento autoreferenziale e punti di vista unilaterali.

L'unica prospettiva ragionale possibile è stata indicata nella necessità di aprire una stagione di dialogo con tutti e tra tutti (avvocati, magistrati, accademia) partendo dalle esigenze dei cittadini.

In tale riflessione deve avere un ruolo centrale l'esigenza di gestire il tempo del processo che nel settore penale deve tenere conto della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost. che non può assolvere tale funzione nel caso in cui venga espiata a distanza temporale notevole dai fatti.

E' imposta al magistrato e non solo al capo dell'ufficio la ricerca di soluzioni organizzative che coniughino qualità, quantità e tempi di definizione ed in tale prospettiva è essenziale distinguere cause che hanno rilievo nomofilattico (ove prevale lo *ius constitutionis*) e quelle che non ce l'hanno (ove rileva lo *ius litigatoris*).

Auspicabile una rimeditazione complessiva sulle impugnazioni (sulla scia degli obiettivi perseguiti dalla legge n. 103 del 2017) con un'attenzione più approfondita sui beni giuridici effettivamente meritevoli di tutela, nonché sull'obbligatorietà dell'azione penale nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esigenza della legalità sostanziale.

La legislazione emergenziale ha evidenziato un profilo meritevole di approfondimento: il significato della discussione orale in Corte di cassazione, ossia in una fase del giudizio che si incentra, prevalentemente, su scritti, senza la possibilità di introdurre temi nuovi e diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo.

Ci si deve chiedere, allora, se l'esperienza dell'emergenza non possa far pensare ad un sistema che non lasci solo alla parte di scegliere se debba procedersi alla discussione orale o se non si possa pensare anche ad una discrezionalità da parte del giudice di cassazione per valutare se sia il caso di procedere alla discussione ovvero ad un onere a carico della parte di indicare le ragioni per le quali sia ritenuta rilevante la discussione orale o, ancora, se non si possa esigere dalla parte l'indicazione, tra più motivi, di quelli che siano maggiormente meritevoli di formare oggetto di discussione.

La Presidente ha rilevato le criticità di comportamenti quali quelli di difensori che chiedono la discussione orale per poi riportarsi ai motivi e la necessità di una riflessione su una possibile rimeditazione delle regole che riguardano le liquidazioni nel caso di ammissione al gratuito patrocinio.

E' stata anche sottolineata l'esigenza di porre da subito attenzione all'assetto del processo penale telematico in cassazione andando di pari passo con il merito e senza lasciare il giudizio di legittimità alla fine della catena delle riforme che riguardano l'informatizzazione.

Il tavolo di lavoro deve coinvolgere in termini pressochè contestuali tutte le fasi processuali.

Ciò deriva dall'esistenza di istituti quali il ricorso *per saltum* o i ricorsi in materia cautelare che richiedono, nell'immediato, uno stretto rapporto ed una omogeneità di sistemi di trattazione tra Corte di legittimità e giudici di merito.

Anche la Presidente Cassano ha sottolineato come non sia ammissibile che la legislazione emergenziale costituisca un alibi per il rapporto con l'ufficio perché il confronto personale è strumento essenziale di crescita.

Esiste, dunque, un'esigenza di "vita d'ufficio", anche per ciò che attiene alla trattazione dei processi nella settima Sezione.

E' intervenuto il Procuratore Generale **Giovanni Salvi** che ha salutato tutti i partecipati ed in particolare il Presidente Sadushi.

Sul tema dell'oralità ha richiamato quanto evidenziato nella relazione introduttiva alla cerimonia inaugurale dell'Anno Giudiziario.

Il processo di cassazione è un processo cartolare su un documento ed è collegato alla natura collegiale della decisione che può essere esaltata e valorizzata esclusivamente dalla riserva della discussione alle questioni più rilevanti.

La discussione non deve essere riservata solo alla scelta di una delle parti.

In tale prospettiva ha messo in evidenza la necessità di garantire la qualità della discussione orale auspicando che la stessa non si limiti a ripetere quanto già scritto e metta, piuttosto, in rilievo i punti meritevoli di approfondimento (a tale proposito ha segnalato l'importanza del ruolo del presidente del collegio).

Per la Procura Generale la trasformazione dall'oralità alla scrittura ha modificato l'approccio, ponendo difficoltà pratiche notevoli in quanto è stato (ed è) necessario predisporre centinaia di relazioni scritte in pochi giorni; circostanza che impedisce di garantire uno standard di qualità alto.

La linea di indirizzo tracciata dall'Ufficio, nell'ottica di garantire l'alto livello delle conclusioni scritte, è stata quella di approfondire solo le cause di rilievo nomofilattico o quelle comunque meritevoli di una specificazione delle ragioni della Procura, potendo limitarsi, nelle altre, solo a rassegnare le conclusioni.

Ciò pone un serio problema di qualità delle requisitorie nell'ottica anche del giudizio della Corte e del Foro in ordine alla qualità del lavoro della Procura Generale.

E' stata data la parola al Presidente della Corte di cassazione albanese **Sokol Sadushi**, già direttore della Scuola della Magistratura albanese, che ha ringraziato dell'opportunità di partecipare ad un seminario che cade in un momento opportuno.

Ha messo in evidenza come l'ordinamento processuale albanese sia nel senso di privilegiare il modello di processo orale e non camerale.

Tuttavia, l'esigenza, nel momento attuale, è quella di assicurare un equilibrio tra i due modelli per fare prevalere, ad oggi e nella situazione di emergenza, il modello cartolare.

Oltre all'emergenza pandemica, l'Albania ha in atto una riflessione sulla riforma del sistema giudiziario che dovrebbe privilegiare, comunque, il modello cartolare.

In Albania pendono 36.000 cause in cassazione ma tenendo conto del numero di popolazione è un numero eccezionale.

Le esigenze di celerità e qualità della decisione depongono per l'opzione del processo cartolare che va oltre, quindi, la tradizione storica dell'oralità.

In cassazione il processo è prevalentemente cartolare.

La Corte di cassazione albanese non ha funzionato, per assenza di giudici, nel 2018 e nel 2019, mentre ha ripreso a funzionare nel 2020 con soli 3 giudici.

Nel 2017, quando la Corte ha lavorato a pieno regime i processi sono stati decisi per l'85% in udienza pubblica e per il 15% in forma cartolare, al contrario di quanto avvenuto in prima istanza ed in appello.

La tendenza al processo cartolare ha preso il via nel 2012 per il giudizio davanti al tribunale amministrativo, mentre nel 2017 è stato introdotto il processo cartolare anche in appello sebbene in misura ridotta.

Il Presidente ha auspicato, anche per l'Albania, l'avvio di riforme procedurali che consentano alla Corte di cassazione (nel cui rito esiste, comunque, una forma di "filtro") di assolvere ad una funzione di uniformità della interpretazione della legge.

La necessità di una revisione della legislazione è data dall'esigenza di evitare che i processi vengano trattati massicciamente in sede di sessione plenaria e, quindi, in udienza pubblica.

In prospettiva ha auspicato un incremento dei casi da trattare in forma cartolare per adottare forme più snelle e maggiormente efficaci.

Dopo una interruzione del collegamento per motivi tecnici e l'intervento di altro relatore del quale si dirà in seguito, ha ripreso la parola il Presidente Sokol Sadushi per concludere la propria relazione.

Ha quindi ribadito la necessità della modifica dei codici di procedura in due direzioni: l'adozione del modulo processuale camerale per la maggior parte dei casi; la gestione da remoto delle udienze anche per il periodo successivo alla pandemia.

Anche il legislatore albanese dovrebbe introdurre queste modalità che portano efficacia al sistema a favore del cittadino allo scopo di ridurre i tempi di definizione delle cause per evitare l'intervento della Corte di Giustizia contro lo Stato albanese per l'eccessiva durata dei processi.

La dott.ssa Bassi ha introdotto il Prof. **Giorgio Costantino**, Professore di Diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tre, illustrando il senso dell'invito di uno studioso del Diritto processuale civile; senso da rinvenirsi

nella verifica dell'impatto del processo cartolare nel rito civile (con eventuali aspetti positivi o criticità riscontrate) e nella individuazione degli eventuali aspetti applicabili anche al processo penale.

Il Prof. Costantino, la cui relazione ha avuto ad oggetto l'assetto attua del processo civile in cassazione con trattazione in camera di consiglio, ha preso le mosse dall'esigenza della semplificazione dei riti di cassazione.

Analizzando il presente, ossia lo stato attuale dei principi di derivazione costituzionale e di quelli derivanti da fonti sovranazionali, ha evidenziato la necessità di garantire il giusto processo anche contro le "intemperanze" (determinate dall'emergenza sanitaria) del legislatore.

E' necessario fare un'operazione di "pulizia" della legislazione vigente eliminando ciò che non serve alla semplificazione.

In alternativa, si può pensare a qualche "rattoppo" per ricostruire un mosaico ripetutamente lacerato.

La disciplina positiva di interesse è quella di cui all'art. 23, commi 8 ed 8bis, d.l. n. 137 del 2020.

Ha poi ricordato il decreto dirigenziale 27.1.2021 con il quale è stato accertato che dal 31.3.2021 può funzionare il processo telematico davanti alla Corte.

Il relatore, mostrandosi scettico rispetto a tale data, ha però evidenziato come circa 30 anni fa, quando partirono le prime esperienze del processo telematico anche davanti alla Corte di cassazione, si scoprì che il sistema della Corte non era in grado di "comunicare" con gli altri, il che ha contribuito ai ritardi nell'avvio del processo telematico di legittimità.

Ha poi passato in rapida rassegna la normativa succedutasi in tempo di pandemia nell'ambito del processo civile segnalando i diversi periodi e le differenti regolamentazioni in essi predisposte:

dal 9.3.2020 al 11.5.2020 c'è stata la sospensione di tutti i termini ed il rinvio in blocco di tutta l'attività, salvo ipotesi specifiche di urgenza;

dal 12.3.2020 al 30.6.2020 l'organizzazione dell'attività giurisdizionale è stata rimessa alle decisioni dei capi degli uffici con conseguente creazione di una pletora di modelli organizzativi;

la terza fase, che dovrebbe terminare il 30.4.2021 prevede tre modelli, a loro volta, alternativi: le udienze dei processi civili possono svolgersi in presenza; possono essere sostituite dal deposito di note scritte; possono svolgersi da remoto.

Il relatore ha altresì segnalato la potenziale idoneità di tutta la normativa a creare o ad alimentare ulteriore contenzioso per il possibile maturarsi di decadenze e prescrizioni.

Ha messo in evidenza come la regolamentazione complessiva e generale della terza fase è contenuta nell'art. 221 d.l. n. 34 del 2020 laddove è stato previsto l'obbligo generalizzato dei depositi in forma telematica ed il potere d'ufficio del giudice che può scegliere con quali modalità tenere l'udienza che, possono anche essere scelte dalle parti.

L’art. 221 ha altresì previsto che nei processi civili di legittimità il deposito di atti e documenti può avvenire in forma telematica potendo gli atti delle parti essere depositati con invio in cancelleria via pec.

La norma prevedeva originariamente la sua vigenza fino alla fine di luglio, poi alla fine di ottobre ed ora alla fine di aprile 2021.

Il Prof. Costantino ha altresì ricordato la normativa secondaria indicandola dalla più recente alla più risalente:

in data 18.11.2020 è stato integrato protocollo d’intesa del 27.10.2020 sul deposito degli atti in Corte mediante invio alla cancelleria con pec;

il 5.11.2020 è stato emesso il provvedimento del Primo Presidente relativo alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio ai fini della deliberazione;

al 27.10.2020 risale il protocollo per digitalizzazione degli atti nei processi civili;

protocollo d’intesa per l’avvio del processo telematico sottoscritto anche dal Ministero della Giustizia;

protocollo d’intesa per la trattazione delle udienze in base al quale le memorie e gli atti sono inviati alla casella di posta elettronica della cancelleria che informa magistrato e parti.

Ha richiamato il contributo dato dall’Ufficio del Massimario allo studio della normativa indicata attraverso plurime relazioni che hanno messo in rilievo le criticità e le opzioni interpretative.

In particolare, ha fatto riferimento alla rassegna del Massimario in data 31.12.2020 sul processo civile telematico, la relazione del 2.11.2020 sul d. l. n. 137 del 2020, la relazione n. 56 in data 8.7.2020.

A proposito dell’esigenza di semplificazione ha criticato il sistema di individuazione delle modalità di trattazione dei ricorsi tra sesta sezione e sezione ordinaria.

Il risultato del passaggio dello smistamento (operazione fondamentale) delle cause tra sesta e sezione competente è stato definito un “gioco dell’oca” imposto dal legislatore.

A tale proposito è stato ritenuto importante il sistema delle informazioni circa le sentenze e gli orientamenti della Corte di cassazione ed è stata sottolineata la carenza di informazione e diffusione della giurisprudenza della Corte.

In tale contesto si inserisce la cartolarizzazione del procedimento in cassazione che riguarda solo i processi già smistati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma e 379 cod. proc. civ. (processi assegnati alle Sezioni Unite, alle sezioni semplici a seguito di sommario esame ma non definiti dalla sezione filtro e quelli per i quali la sezione ordinaria non ha previsto la camera di consiglio).

Anche questi ricorsi che hanno valenza nomofilattica devono essere trattati in camera di consiglio a meno che una delle parti o il P.M. non chiedano la discussione orale.

L’istanza deve essere presentata entro un termine perentorio (25 giorni liberi precedenti l’udienza).

Il relatore si è posto il problema se l’istanza faccia sorgere il diritto alla discussione o se esista una forma di discrezionalità della Corte la cui decisione è comunque insindacabile; è giunto quindi alla conclusione che la soluzione del primo problema è irrilevante.

Va ricordato che l’art. 374, comma 3 cod. proc. civ. fa obbligo alla sezione semplice di rimessione alle Sezioni Unite se non si condividono i principi delle stesse Sezioni Unite pronunciate in altre occasioni ma le sezioni semplici a volte decidono comunque in contrasto; inoltre questioni rilevate d’ufficio, talvolta, vengono decise senza provocare il contraddittorio, in violazione dell’art. 384, comma 3 cod. proc. civ..

Ha inoltre preso atto che si tratta di decisioni insindacabili; esse possono creare reazioni di dottrina, in riviste, ma “non si può fare niente”.

In questo periodo ogni tentazione di disattendere la richiesta di trattazione orale non può trovare ingresso.

Ha poi ricordato come Piero Calamandrei, Ludovico Mortara e Francesco Carnelutti ritenessero la Corte interlocutore fondamentale che deve trovare risposte interne senza opporre un rifiuto per la discussione orale, anche se qualche “sbandamento”, data l’entità del contenzioso, potrebbe essere compreso.

Il relatore ha evidenziato la differente disciplina contenuta nelle norme aventi ad oggetto la richiesta di discussione orale in primo grado e in appello con decisioni (in questi casi) sindacabili dal giudice dell’impugnazione (artt. 190 bis, comma 2, 281 quinquies, comma 2, art. 352, comma 2) mentre quella della Corte di cassazione non lo è.

E’ poi passato all’analisi della disciplina vigente.

Il processo cartolare civile in sede di legittimità trova disciplina nell’art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 che ha previsto che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.

E’ inoltre previsto che, entro 15 giorni prima dell’udienza, il procuratore generale formuli (è prevista la formulazione delle conclusioni, non la “possibilità” di formulare le conclusioni) le conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte tramite posta elettronica certificata (sul punto il relatore ha rilevato l’incongruenza di non avere previsto uno scambio tra le parti anziché la “mediazione” della cancelleria).

La cancelleria invia l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che entro 5 giorni dall’udienza possono depositare memorie ex art. 378 cod. proc. civ. con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata.

In questo caso, la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.

Il relatore ha evidenziato che, in base alla formulazione della norma, è fatta salva la possibilità del deposito delle memorie difensive mediante deposito di atto scritto, anziché posta elettronica certificata parlando, a tale proposito, di forte "tentazione" verso il deposito cartaceo.

Qualora dal 31.3.2021 dovesse entrare a regime il processo telematico, dovrebbe essere possibile il deposito delle memorie nel fascicolo telematico, senza la necessità dell'invio della posta elettronica.

Infine, il relatore ha passato in rapida rassegna la disciplina che attualmente contempla quattro diverse forme di giudizio di cassazione con trattazione in camera di consiglio.

Oltre alla ricordata regolamentazione che riguarda i processi per i quali era stata originariamente prevista l'udienza pubblica, ha ricordato la disciplina prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ. per il procedimento davanti alla sezione sesta nei casi di inammissibilità, manifesta fondatezza e manifesta infondatezza del ricorso.

Ricorrendo tale ipotesi, alla fissazione dell'udienza si provvede con decreto presidenziale che indica la causa che ha condotto alla fissazione dell'udienza davanti a quella sezione.

Nel relativo modello processuale, la notifica del decreto agli avvocati delle parti avviene entro venti giorni prima dell'udienza e gli stessi possono depositare memorie non oltre cinque giorni prima.

Non è prevista alcuna forma di partecipazione del procuratore generale/pubblico ministero.

Il procedimento in camera di consiglio davanti alle sezioni semplici è, invece, disciplinato dall'art. 380bis.1. cod. proc. civ..

In questo caso la fissazione dell'udienza viene comunicata quaranta giorni prima agli avvocati delle parti ed al pubblico ministero che può presentare le proprie conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.

Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza alla quale non prendono parte né il pubblico ministero, né le parti.

Altro procedimento è previsto dall'art. 380ter cod. proc. civ. nei casi di decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (procedimento indicato dal relatore come quarto tipo di giudizio camerale di cassazione).

In tal caso il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni che vengono notificate, unitamente al decreto del presidente di fissazione dell'adunanza, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti che hanno facoltà di presentare memorie entro cinque giorni prima della stessa adunanza.

Anche in questo caso all'adunanza non partecipano né il pubblico ministero, né le parti.

Il relatore ha parlato di "frenesia del legislatore" del quale è stato segnalato l'uso promiscuo dei termini "pubblico ministero" e "procuratore generale" e, comunque, la non perfetta tecnica redazionale delle norme ricordate ma, soprattutto, l'eterogeneità delle discipline, non mancando, di evidenziare come il giusto processo passi anche da questioni che possono sembrare "di poco momento".

La proposta finale è stata quella di individuare un criterio semplice per individuare le cause da avviare alla trattazione in udienza pubblica e quelle da trattare in camera di consiglio addivenendo, per evitare errori ed eventuali imprecisioni (inevitabili, in ragione della mole di lavoro) nell'attività di smistamento, alla conclusione che tutti i processi dovrebbero essere trattati in camera di consiglio a meno che le parti non chiedano l'udienza pubblica.

La dott.ssa Bassi ha introdotto l'intervento successivo del Prof. **Agostino De Caro**, Professore di Diritto processuale penale presso l'Università del Molise, invitandolo ad una riflessione sul rito cartolare di legittimità e sull'eventuale stabilizzazione dello stesso anche ad emergenza conclusa.

Sollecitata la riflessione della compatibilità del rito con i principi fondamentali del contraddittorio, del giusto processo, di economia processuale, di tutela della salute e di ragionevole durata con l'attenzione ad eventuali criticità, oltre che sull'esistenza di un vero e proprio diritto alla discussione orale laddove richiesta.

Il relatore ha sostenuto che sarebbe meglio parlare di giudizio di legittimità con il contraddittorio cartolare.

L'associazione del termine contraddittorio con l'aggettivo "cartolare" rischia di creare una sorta di ossimoro in quanto il giudizio in cassazione, per definizione, è orale, mentre lo scritto pone un contraddittorio solo indiretto.

L'emergenza ha creato una serie di forme di trattazione speciale di processi ma ciò non significa che vi possano essere surrogati del contraddittorio e del confronto.

Ci si deve chiedere se il contraddittorio orale abbia un fondamento costituzionale.

La stessa circostanza che le eccezioni al contraddittorio orale, pur dettate dall'emergenza sanitaria, siano state previste fuori dal codice di procedura penale e, quindi, in leggi speciali, è indicativa della mancanza di simmetria con il sistema.

La gestione dell'emergenza non può però trasformarsi in sistema stabile e definitivo.

Il relatore ha sostenuto che a partire dal mese di maggio 2020 le deformazioni del sistema processuale non sono state del tutto giustificate.

Si è assistito e si assiste ad una sorta di progressiva destrutturazione del processo penale del quale l'emergenza pandemica è una delle occasioni.

Il valore della ragionevole durata non può contrastare con altri valori e non si può ragionare in termini di "compensazione di valori".

L'efficienza ("rispetto a quali parametri?", si è chiesto il relatore) non può contrastare con la finalità cognitiva del processo, trattandosi di funzione primaria del rito, mentre la funzione del processo penale non è rinvenibile nell'esigenza di "punire ad ogni costo".

Il processo, nel sistema democratico, serve per superare la presunzione di non colpevolezza ed i diritti processuali dell'imputato non possono essere limitati oltre misura.

La legislazione processuale pandemica rientra nell'ambito degli interventi che hanno compresso le prerogative difensive; tuttavia, pur potendosi rinvenire "mille ragioni", non si possono demolire i principi fondamentali.

Il processo cartolare segna il passaggio da un processo orale pubblico ad un processo scritto segreto e si tratta di un rischio non proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Tanto è vero che la riforma, sebbene dettata da ragioni di emergenza, non ha trovato omologhi interventi in altri Paesi e comporta il recupero di un processo inquisitorio in contrasto anche con l'art. 111 Cost. con un ingiustificato arretramento rispetto alla scelta del sistema accusatorio di cui al codice di procedura del 1988.

La linea destrutturante è stata progressiva con l'ampliamento del ricorso al rito ex art. 611 cod. proc. pen. ed alle pronunce di inammissibilità nelle quali la linea interpretativa (speso "soggettiva") non è del tutto chiara.

Ha poi ricordato l'eliminazione dell'immediatezza probatoria con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2019 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen. sollevata, in relazione all'art. 111 della Costituzione, con la richiesta di valutare se dette norme debbano essere costituzionalmente illegittime se interpretate nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo" con la quale sono state rilevate "incongruità" della disciplina della immediatezza probatoria come interpretata dal diritto vivente.

Ha sottolineato, altresì, le asprezze della riforma della prescrizione, la mancata attuazione dell'ultima parte della riforma penitenziaria e l'asprezza ingiustificata di alcuni aspetti della legge c.d. spazzacorrotti.

La riforma del rito cartolare di cassazione è stato il primo intervento emergenziale nel settore del processo penale a seguito dell'emergenza sanitaria e si colloca, secondo la lettura del relatore, nel quadro della normativa che non tutela adeguatamente i diritti delle parti.

La Corte, infatti, rispetto al contraddittorio cartolare è "spettatore passivo" (potendo provenire la richiesta di discussione orale da una vasta platea di terzi) essendo le relative disposizioni indicative di un dispregio assoluto per il contraddittorio che non è solo diritto delle parti ma anche (prevalentemente) del giudice che, senza contraddittorio nei casi in cui esso sia utile, decide "peggio".

Esistono, infatti, casi in cui il contraddittorio potrebbe non essere utile alle parti ma potrebbe esserlo per la Corte, tanto da essere essa stessa a poterlo chiedere ad esempio per le questioni di particolare complessità.

E' errata la prospettiva secondo cui l'eccessivo tecnicismo e complessità delle questioni di legittimità giustificano l'affidamento della difesa delle ragioni al solo scritto.

Le critiche si concentrano, in particolare sui seguenti aspetti: 1) l'assenza di pubblicità; 2) il sacrificio dell'oralità, del contraddittorio e dell'immediatezza; 3) la strutturazione alternativa rispetto al codice del 1988 e, segnatamente, al principio del giusto processo.

Sotto il profilo del sacrificio della pubblicità, il relatore ha messo in evidenza come tale principio risulti completamente annullato dal contraddittorio cartolare, a fronte di un sistema che prevede la forma tipica di trattazione in quella pubblica.

In tal senso ha richiamato anche gli interventi della CEDU e l'insufficiente risposta legislativa, ad esempio, in materia di misure di prevenzione non essendo il requisito della pubblicità disponibile dalle parti.

Il modulo processuale è diventato un'alternativa al giusto processo ed un modo nuovo di approcciarsi al processo penale.

Nell'ottica decisamente critica verso l'adozione della disciplina oggetto dell'incontro, il relatore ha prospettato la possibilità di soluzioni alternative alla compressione del contraddittorio quali, ad esempio, per il futuro, la possibilità di scaglionare la trattazione dei processi in fasce orarie.

In relazione alle frizioni con il secondo profilo segnalato (principio del contraddittorio) il Prof. De Caro ha messo in evidenza quanto segue.

Il contraddittorio è esigenza dialettica indefettibile tra soggetti processuali su fronti contrapposti ma anche rispetto all'esigenza del giudice che deve essere effettivamente protagonista del processo.

L'art. 111 Cost. assicura il diritto al contraddittorio e ne esibisce la natura di principio politico della giurisdizione.

Non si tratta, nel giudizio di legittimità, di un diritto legato all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. in funzione della formazione della prova essendo, piuttosto, strettamente legato ai principi di oralità (sul punto ha richiamato l'art. 2.2 della legge delega) ed immediatezza (ai sensi dell'art. 111,

comma 2 Cost.) che costituiscono modalità di sviluppo del dibattimento contrapposte alla scrittura senza le quali il contraddittorio non assume alcun senso essendo la discussione elemento connaturato alla dialetticità del processo che deve svolgersi, quindi, oralmente davanti al giudice che decide.

Ulteriormente, è stato evidenziato come la logica argomentativa orale in cassazione potrebbe rivelarsi fondamentale anche in funzione dello stimolo della collegialità e della discussione all'interno del collegio giudicante per consentire di giungere alla migliore decisione possibile.

Infine, quanto al terzo aspetto (coerenza con il codice di procedura penale), il relatore ha segnalato l'eccentricità del contraddittorio cartolare con l'architettura del codice strutturata in termini opposti attraverso la previsione di un atto introduttivo scritto ed una discussione orale.

In tale prospettiva, quindi, la cartolarizzazione è un profilo del tutto incoerente con l'assetto complessivo del codice di procedura penale che non contempla la scrittura come strumento di confronto dialettico.

Il Prof. De Caro, anche in risposta alle sollecitazioni dei coordinatori dell'incontro ed in ideale dialettica con quanto sostenuto da altri relatori, si è posto, a sua volta, il problema dell'esistenza di un vantaggio dall'eventuale prosecuzione con il sistema cartolare anche oltre l'emergenza.

Ha dato, coerentemente all'intero contenuto della relazione, una risposta negativa evidenziando, a fronte dell'unico vantaggio costituito dalla riduzione dei tempi processuali (che non può assumere "valore pubblico essenziale per una democrazia"), l'esistenza di un prezzo da pagare alla cultura del processo accusatorio e dell'assetto "costituzionale" del processo, concludendo per l'impossibilità di proseguire con tale modalità oltre l'emergenza pandemica.

Il dott. **Antonio Corbo** ha introdotto l'intervento successivo segnalando come diverse siano le esigenze sottese alle procedure più svariate che sono all'esame della Corte di cassazione.

La trattazione scritta in Corte di cassazione esiste già ed è disciplinata dall'art. 611 cod. proc. pen..

Una prospettiva potrebbe essere quella di prevedere forme processuali distinte a seconda delle questioni che, di volta in volta, vengono esaminate, avendo sempre come obiettivo quello della decisione "giusta".

Tuttavia, occorre coniugare l'esigenza inevitabile dell'economia delle forme con quella della qualità e della quantità della produzione complessiva della Corte.

Il dott. **Giorgio Fidelbo**, Presidente della Sesta Sezione della Corte di cassazione, ha esordito chiedendosi quale possa essere il limite dell'oralità del processo in cassazione e quali i limiti del contraddittorio.

Nessuno pensa ad un giudizio di legittimità senza oralità o, addirittura, in assenza di contraddittorio che trova una disciplina nel giudizio di cassazione

nelle diverse declinazioni di quello orale e cartolare nelle disposizioni di cui agli artt. 127, 611 e 614 cod. proc. civ.

Il relatore ha inteso evidenziare come funziona l'oralità in Corte di cassazione segnalando una prima importante distinzione tra un'oralità "utile" e di un'oralità "inutile" sottolineando, in particolare che, nel giudizio di legittimità, assumono spiccato rilievo le ragioni del ricorso scritto e della sentenza che non mutano la loro connotazione e non sono suscettibili di una diversa lettura all'esito di una illustrazione orale che, qualora nulla aggiunga al ricorso, si rivela del tutto inutile.

Altrettanto inutile potrebbe rivelarsi la relazione introduttiva atteso che essa è rivolta a chi conosce il processo anche attraverso le riunioni preliminari (c.d. precamere di consiglio) e lo scambio di appunti che fino a qualche anno fa non erano prassi utilizzate.

L'oralità, dunque, potrebbe essere maggiormente esaltato quale metodo di trattazione laddove consentisse di valorizzare delle relazioni selettive attraverso un meccanismo che permettesse, ad esempio, anche al difensore di interloquire sui temi della relazione integrandoli e tralasciando quelli che non rilevano.

Lo scopo non è quello di assicurare l'oralità, ma garantire e preservare quella oralità che si può rivelare utile e non vuoto esercizio di stile tenuto conto che, nella pratica, sono poche le discussioni che migliorano il contraddittorio.

Utile anche l'interlocuzione del presidente del collegio con le parti sui temi da approfondire in sede di discussione.

Quindi, una prima conclusione alla quale può addivenirsi è quella secondo cui l'obiettivo da perseguire non è quello di escludere l'oralità ma di limitarla per migliorarne l'effettiva funzione di proficuo confronto nel processo.

Ciò già accade, ad esempio, davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la strada da percorrere potrebbe essere proprio quella lì sperimentata.

La legislazione emergenziale ha ridotto l'oralità optando per un contraddittorio che, ordinariamente, è cartolare.

L'obiettivo è stato ed è, evidentemente, di natura strettamente sanitaria non essendovi altro scopo nella previsione, sia della cartolarizzazione che nella remotizzazione dell'udienza, se non quello di ridurre i contatti per arginare le occasioni di contagio.

Il relatore ha fornito una valutazione sostanzialmente positiva delle disposizioni emergenziali sulla cartolarizzazione che hanno permesso al sistema, comunque, di andare avanti senza subire eccessive limitazioni quantitative del lavoro svolto.

Tuttavia, ha segnalato alcune criticità dovute alla scarsa utilizzazione del sistema delle udienze da remoto in quanto è sufficiente la richiesta di discussione di una parte per la celebrazione dell'udienza in presenza.

Il contraddittorio cartolare è superato solo dall'istanza delle parti che consente la "riattivazione" delle procedure di cui agli artt. 127 e 614 cod. proc. pen..

Dato per scontato che il contraddittorio serve nell'attività della Corte e che lo stesso gode di tutela costituzionale, ci si chiede se ed in quali limiti sia praticabile quello di natura cartolare.

Il sistema processuale di legittimità conosce già il procedimento in camera di consiglio.

Si tratta di un processo interamente scritto ma con contraddittorio, disciplinato dall'art. 611 cod. proc. pen. per i casi in cui la Corte deve decidere sui ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442 cod. proc. pen. .

In tali casi, se non è diversamente stabilito ed in deroga all'art. 127 cod. proc. pen., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti, senza l'intervento dei difensori.

Le parti possono presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Il dott. Fidelbo ha evidenziato come la funzione del contraddittorio al quale fa riferimento l'art. 111 (commi 4 e 5) Cost. sia quella relativa al metodo di formazione della prova anche se esiste, sul punto il relatore ha richiamato l'attenzione sul secondo comma dell'art. 111, una sorta di "contraddittorio argomentativo" che caratterizza necessariamente il giudizio di cassazione ove non si forma la prova.

In tal caso il contraddittorio è funzionale al ragionamento induttivo; non riguarda la formazione della prova, ma l'argomentare.

Questo è il contraddittorio che viene in questione nel giudizio di cassazione ove il confronto avviene sugli argomenti e "sulle prove" ma non "per le prove".

Il giudizio di cassazione conosce tre formule decisorie: il giudizio orale in pubblica udienza, la trattazione orale in camera di consiglio partecipata, il contraddittorio scritto in camera di consiglio in udienza non partecipata.

Quest'ultimo è il modulo procedimentale privilegiato da ultimo con la legislazione emergenziale in quanto riduce il rischio di contagio.

Si tratta di una forma processuale agile, semplice, flessibile in cui la mancata presenza delle parti assicura maggiore efficienza e produttività, per come già sperimentato, come detto, nel rito di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen.

Il vantaggio del contraddittorio scritto risiede nel garantire alla Corte un tempo maggiore per la deliberazione della migliore decisione in camera di consiglio e di dedicare il tempo adeguato alle discussioni "utili".

Si tratta, peraltro, di un modulo, quello del contraddittorio scritto, che la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha in talune circostanze ritenuto applicabile anche a materie per le quali era stato, dapprima, escluso, ed ha giudicato compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost..

Il relatore ha fatto riferimento alla sentenza delle Sez. U, n. 51207 del 17 dicembre 2015, Maresca, Rv. 265112 con la quale è stato affermato che "il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi

nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen.”.

Con tale decisione (che ha costituito un “overruling” rispetto ad altro precedente difforme delle Sezioni Unite) si è optato per una scelta funzionale al recupero di efficienza del giudizio di cassazione proprio in un anno (il 2015) in cui i ricorsi sopravvenuti sono stati oltre 53.000 e quelli definiti 51.000.

In sostanza si è optato, nella materia dei sequestri (nel “disperato recupero di efficienza”) per un rito flessibile e semplificato per sfuggire all’”assedio della Corte di cassazione”.

La sentenza si è posta il problema della compatibilità della scelta con la Costituzione e con la CEDU richiamando precedenti di legittimità che avevano già affermato la compatibilità del rito di cui all’art. 611 cod. proc. pen. con la Costituzione e la CEDU.

La decisione ha determinato critiche da parte anche della Procura Generale chiamata a dovere predisporre requisitorie scritte nella materia dei sequestri per la quale, con legge n. 103 del 2017 il legislatore, ha escluso l’adozione del rito di cui all’art. 611 cod. proc. pen. ripristinando la forma procedimentale dell’udienza pubblica.

Il relatore ha ricordato anche altri precedenti con i quali la Corte di cassazione ha giustificato il contraddittorio scritto, specie in ragione del tecnicismo dei motivi che giustifica la loro mancata illustrazione orale secondo una forma procedurale flessibile e snella quale quella di cui all’art. 611 cod. proc. pen. secondo quanto previsto già dall’art. 2 n. 89 della legge delega n. 81 del 1987.

Ha altresì ricordato come, sin dagli anni ’90, la stessa Corte di cassazione ha escluso che il modello di procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. contrasti con l’art. 24 Cost.

A tale proposito ha ricordato Sez. 1, n. 5161 del 14 dicembre 1992, dep. 1993, Micci, Rv. 193075 con la quale è stato affermato che “è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui, in deroga all'art. 127 stesso codice, prevede che la Corte di cassazione decida in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori, in quanto il diritto di difesa è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale”.

L’art. 24 Cost., infatti, tutela il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio in quanto il procedimento camerale non partecipato non assegna un privilegio all’accusa valendo la modalità di trattazione, ovviamente, per tutte le parti alle quali la disciplina assicura identica posizione.

Nel giudizio di merito il contraddittorio è orale in funzione della prova, mentre in quello di cassazione il contraddittorio è argomentativo e, sul punto, è stata evidenziata l’importanza anche della questione che riguarda la pubblicità dell’udienza.

Sul tema si sono pronunciate sia la Corte costituzionale che la CEDU (ha ricordato le sentenze Lorenzetti e Bucellari c/Italia) che, in ordine alla pubblicità dell'udienza, ha precisato che essa non riguarda i processi caratterizzati da elevato tecnicismo; il processo di legittimità possiede, quasi per definizione, tale caratteristica.

Ha altresì richiamato sul punto altre sentenze della Corte costituzionale (80/2011 e 263/17) con le quali è stata esclusa la pubblicità delle udienze in cassazione in tema di misure di prevenzione non essendo quello della pubblicità un principio imposto in termini assoluti potendo trovare delle legittime eccezioni.

Così come altri relatori, il dott. Fidelbo si è posto il problema della percorribilità del nuovo meccanismo processuale individuato dalla normativa emergenziale anche in tempi "ordinari" senza pandemia, con conseguente rinuncia all'oralità ed alla pubblicità.

Ha evidenziato, a tale proposito, la condizione reale (definita "drammatica") nella quale versa la Corte di cassazione chiamata a trattare circa 50.000 nuovi ricorsi all'anno e nella quale ogni consigliere redige, in media, circa 300 sentenze all'anno.

Si tratta di una condizione che prescinde dal momento di pandemia attuale.

Tale situazione pone serie difficoltà all'esercizio della naturale funzione nomofilattica e di prevedibilità dei comportamenti dei cittadini, oltre che alla qualità del lavoro che viene prodotto in Corte, per cui la valorizzazione del contraddittorio cartolare potrebbe costituire una via seriamente percorribile per migliorare il servizio complessivo dell'Ufficio.

Sarebbe maggiormente agevolata la trattazione dei ricorsi in camere di consiglio più approfondite e potrebbe alleviarsi una condizione di abnorme difficoltà che ha iniziato a formarsi circa quindici anni fa.

Contraddittorio cartolare che non deve necessariamente essere quello disciplinato dall'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, ma che potrebbe trovare una compiuta ed organica regolamentazione in disposizioni che producano il medesimo risultato per il lavoro della Corte che potrebbe lavorare con camere di consiglio più approfondite con conseguente miglioramento della qualità del lavoro.

Circa la possibilità di individuare una sorta di diritto potestativo delle parti alla discussione orale (senza che il giudice possa operare un qualsiasi vaglio), il relatore si è mostrato perplesso in ragione della possibilità (sperimentata nella prassi) che possano verificarsi casi in cui venga richiesta la discussione orale per riportarsi ai motivi di ricorso.

In tal caso la discussione sarebbe una mera finzione, una garanzia non effettiva ed una inutile perdita di tempo.

Ha convenuto con il Prof. De Caro sul fatto che l'oralità possa effettivamente essere servente rispetto alla funzione decisoria del giudice che, spesso, può comprendere su quali punti essa potrebbe rivelarsi davvero proficua.

Ed allora, potrebbe ipotizzarsi che la richiesta di trattazione orale debba essere motivata, lasciando al giudice la possibilità di valutare l'ammissibilità della richiesta.

L'oralità potrebbe assolvere alla predetta funzione, ad esempio, laddove vi fossero un'esigenza effettivamente nomofilattica o una questione nuova, di speciale importanza, una novità normativa, un sollecitato mutamento di giurisprudenza, temi controversi, questioni di rilevante impatto sociale, pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia, di legittimità costituzionale, procedimenti in tema di libertà personale per i quali potrebbe ipotizzarsi una scelta insindacabile del difensore.

Il dott. Fidelbo ha lasciato aperte diverse opzioni per regolamentare la disciplina della discussione orale che potrebbe essere inserita in una apposita normativa ovvero, in ipotesi, essere lasciata alla regolamentazione di un decreto del Primo Presidente che individui le ipotesi di discussione orale, previo accordo con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale.

Si rafforzerebbe, in tal modo, qualsiasi sia la fonte della relativa regolamentazione, la funzione della Corte di cassazione come Corte suprema e giudice di terza istanza assicurandone la funzione di garanzia della uniformità dell'interpretazione della legge nazionale di cui all'art. 65 ord. giud..

Tali soluzioni si rendono obbligate fino a quando non sarà introdotta una selezione normativa dei ricorsi che siano proponibili davanti alla Corte di cassazione.

Il dott. Pratola ha sostenuto le tesi affermate dal Pres. Fidelbo ed ha dato la parola al Cons. **Carmelo Sgroi**, Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, che ha concluso i lavori del convegno.

Il relatore ha evocato, inizialmente, l'immagine dei due "assedi" della Corte: i fascicoli e la pandemia dai quali occorre uscire nel modo più semplice possibile.

Le norme temporanee offrono questa possibilità ma occorre chiedersi quale potrà essere il loro futuro e, quindi, cosa potrà accadere alla fine dell'emergenza.

E' possibile cogliere le pratiche positive sviluppate attraverso la normativa emergenziale e non si sente il bisogno di tornare, sia nel civile che nel penale, al modello ante riforma.

Occorre, pertanto, cogliere gli aspetti positivi ed utili della normativa emergenziale.

Ha proposto la distinzione tra processo telematico e processo cartolare, trattandosi di istituti che non coincidono e non possono essere sovrapposti, indicando nel processo di cassazione quello con la struttura più semplice che per l'adozione del processo telematico non dovrebbe creare eccessivi problemi.

Il processo telematico si adatta, ovviamente, molto più a quello cartolare, piuttosto che a quello a trattazione orale.

Va operata, tuttavia, una scelta di fondo sul modello da adottare considerando, peraltro, che l'ordinamento conosce anche processi dematerializzati quale, ad

esempio, quello del tribunale dei brevetti che, addirittura, è privo di un luogo fisico.

Il relatore ha evidenziato la significativa differenza tra il processo cartolare di cassazione civile e quello della cassazione penale essendo il primo riservato alla definizione dell'80-85% dei processi a seguito della riforma del 2016.

Altra differenza tra penale e civile è che nel secondo non si pone un problema di conformità costituzionale e convenzionale sul modello cartolare che, invece si sono posti, sebbene superati, nel processo penale.

Ha ricordato come secondo la giurisprudenza della CEDU è giustificato il venir meno del principio della pubblicità dell'udienza nel caso di questioni di puro diritto per le quali la modalità elettiva di trattazione sia quella scritta.

Ciò potrebbe creare una sorta di paradosso per quanto riguarda il processo penale di legittimità (nel quale vengono solitamente trattate questioni di puro diritto) che, in quanto tale, trova, invece la principale modalità di trattazione in quella orale.

Peraltro, anche nel giudizio civile di legittimità le questioni di puro diritto trovano nello scritto la modalità più proficua di trattazione.

Ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità formatasi sui riti camerali civili (ad esempio quelli di cui all'art. 737 cod. proc. civ. ed in materia di protezione internazionale) ne ha ripetutamente affermato la conformità ai principi di oralità e contraddittorio.

Il Cons. Sgroi ha sostenuto non essere pensabile che, a regime, il rito emergenziale possa diventare definitivo soffermandosi sulle principali criticità e sulle prospettive di modifiche che potrebbero rendere maggiormente coerente con il sistema il processo civile cartolare.

In primo luogo ha evidenziato come il rito civile di cassazione sia normativamente determinato e disciplinato dal codice di procedura che stabilisce le cause destinate all'udienza pubblica e quelle che devono andare in camera di consiglio.

Il relatore ha inoltre segnalato le problematiche pratiche che derivano dalla "cameralizzazione" del rito civile ai sensi del comma 8bis del'art. 23 d.l. n. 137 del 2020.

Esiste, in primo luogo, un problema di gestione dei tempi in quanto il Procuratore Generale è costretto a rassegnare conclusioni scritte in tempi estremamente rapidi con conseguente "abbandono" dello studio delle cause destinate alla trattazione in adunanza.

Parte della dottrina ha anche sostenuto che la mancanza di conclusioni scritte del Procuratore Generale sia addirittura irrilevante, stante la natura perentoria del termine assegnato per le memorie.

Il relatore non condivide tale assunto in quanto esso comporta una sorta di assimilazione dell'udienza all'adunanza, atteso che la trattazione delle questioni di rilievo avviene pur sempre in udienza pubblica ("cameralizzata" per necessità) alla quale deve, in ogni caso, trovare applicazione l'art. 75, comma 2

ord. giud. secondo cui quando la legge prevede l'intervento del P.M. nei processi civili e ciò non avviene, l'udienza non può avere luogo.

Perplessità anche sulla possibilità e sulle modalità di applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. sulle questioni rilevabili d'ufficio.

La Corte di cassazione non ha filtri all'ingresso e sposta l'attenzione sul come decidere ed indirizzando le questioni in base alla natura delle questioni; recupera così la selezione che, forse, sarebbe più proficuo operare quando il ricorso entra in Corte.

Lo schema della normativa emergenziale può e deve essere ripensato per il futuro abbandonando il diritto potestativo della parte di chiedere la trattazione orale o un sindacato della Corte sulla richiesta ma tentando di trovare un punto di sintesi facendo decidere alla cassazione civile di interloquire sui temi che le interessa approfondire con le parti.

Lo scritto diviene allora uno strumento che si attua unitamente all'oralità e non in senso contrario all'oralità.

Ha infine ricordato come il processo davanti alle Corti europee sia ordinariamente scritto.

Potrebbe trattarsi di una forma di mediazione più facilmente praticabile nel rito civile che consentirebbe di salvaguardare sia l'esigenza di approfondimento che la Corte esige, sia la possibilità per le parti di illustrare oralmente le questioni meritevoli, senza ripetere ciò che è stato già scritto.

Ha concluso i lavori la dott.ssa Bassi ringraziando, ancora una volta, tutti i relatori con particolare riferimento al Presidente della Corte di cassazione albanese.

Ha riassunto i contenuti dell'incontro evidenziandone i punti salienti con particolare riguardo all'esigenza comune di chiarire che la trattazione orale riguarda sia l'udienza pubblica che quella orale partecipata.

Il rito scritto, nel processo penale di cassazione era già previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e la normativa emergenziale ha aggiunto procedure tese a semplificare l'accesso a tale tipo di trattazione.

Ha ritenuto poco praticabile, nel settore penale, l'udienza dematerializzata sostenendo, invece, la tesi della irretrattabilità del percorso che porterà al processo penale telematico.

Ha ricordato le diverse opinioni sul giudizio di cassazione con il contraddittorio scritto: le posizioni favorevoli del Primo Presidente, del Procuratore Generale, della dott.ssa Cassano, del dott. Fidelbo e del dott. Sgroi, con particolare riferimento alla tesi fortemente sostenuta della necessità di una sorta di educazione alla discussione non potendo risolversi la stessa in un intervento davanti al giudice che si sostanzi in un mero richiamo allo scritto, dovendo la discussione, piuttosto, costituire un aiuto al giudice affinchè assuma la decisione giusta.

Ha dato atto delle critiche dei Proff.ri Costantino e De Caro che hanno richiamato principi di derivazione costituzionale, quali quello del contraddittorio nella declinazione della oralità, dell'immediatezza e della pubblicità, incompatibili con la cartolarizzazione rispetto alla quale si è anche evocata la figura dell'ossimoro tra i termini "contraddittorio" e "cartolare".

Ha ripercorso i passaggi essenziali dell'intervento del Presidente Fidelbo che ha parlato di contraddittorio "utile", di riserva di oralità alle sole questioni problematiche, di esigenza di semplificazione delle relazioni nel corso delle quali dovrebbe consentirsi anche ai difensori di interloquire.

In tale prospettiva il rito scritto dovrebbe costituire la forma ordinaria di trattazione in sede di legittimità e la richiesta di trattazione orale dovrebbe essere accompagnata da una motivazione, non potendosi parlare di diritto potestativo della parte.

Viceversa, nella prospettiva dei Proff.ri Costatino e De Caro dovrebbe poteri configurare un diritto pieno al contraddittorio per l'esplicazione integrale del diritto di difesa.

L'adozione del rito scritto, secondo quanto ricordato da ultimo dal Cons. Sgroi ma già segnalato dal Procuratore Salvi comporta una modifica ontologica del ruolo della Procura Generale che deve trasformare le discussioni orali in requisitorie scritte.

Sollecitata ed auspicata, infine, una comune riflessione tra magistrati, avvocati e dottrina su un tema che tocca l'essenza del rito di cassazione ed in ordine al quale è lecito chiedersi se ed in quali termini possa agevolare o pregiudicare l'esercizio della funzione nomofilattica e degli altri compiti assegnati alla Corte dall'art. 65 ord. giud..